



REGOLAMENTO di esercizio approvato in data 15 aprile 2012

Art. 1. Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le regole per l'accettazione dei soci, la realizzazione degli impianti, l'ottenimento di affidamenti, gli impegni finanziari che la cooperativa ed i soci si andranno ad assumere, la distribuzione dei ristorni e le modalità per accedere al Conto Energia.

Il regolamento definisce e disciplina, altresì, le tipologie di rapporti contrattuali con ditte e soci che opereranno con la cooperativa.

Art. 2. Organizzazione aziendale

Il consiglio di amministrazione è competente alla definizione, integrazione e modifica della struttura organizzativa/aziendale espressa in organigrammi, funzionigrammi e gerarchie, che comunque dovrà assumere ed avere sempre caratteristiche che garantiscano la partecipazione dei Soci a determinare la direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi.

Art. 3. Disciplina di accesso alla cooperativa e caratteristiche del socio

Ai fini dello scopo sociale per socio è inteso ogni persona fisica o giuridica titolare di un codice fiscale o di una partita IVA, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, che intenda beneficiare delle agevolazioni economiche che la cooperativa mette a disposizione dei soci stessi. In particolare l'abbattimento del costo della bolletta energetica mediante la realizzazione di impianti per la produzione, la vendita o scambio sul posto dell'energia elettrica ed il ricavo dal Conto Energia.

Ogni socio sarà titolare di una quota corrispondente alla potenza contrattuale minima di 3 kW; sarà possibile acquisire più quote fino ad un massimo di 9 anche su più impianti.

Potranno essere acquisite quote sociali anche da parte di persone fisiche e giuridiche non intestatarie di utenza elettrica.

Il socio, persona fisica o giuridica, a prescindere dal numero di quote sottoscritte, avrà diritto ad un solo voto.

All'atto della domanda di iscrizione il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1- Modulo di richiesta adesione alla cooperativa in qualità di socio ordinario
- 2- Fotocopia di un documento di identità valido
- 3- Fotocopia dell'attribuzione del codice fiscale o partita IVA
- 4- Fotocopia del Bilancio (in caso di azienda)
- 5- Dichiarazione di non avere pregiudizievoli
- 6- Eventuale altra documentazione su richiesta di istituti bancari

Art. 4. Valore dalla quota sociale e spese forfetarie

La quota di accesso alla cooperativa sarà pari a €. 50,00 per ogni quota sociale. A tale importo sarà sommato un rimborso spese forfetario pari a €. 200,00 al momento dell'iscrizione. Qualora il socio intenda acquisire più quote sociali al momento dell'iscrizione, fino al massimo previsto nell'art. 3, potrà versare un unico rimborso spese forfetario. Ad esempio l'acquisizione di 3 quote sociali comporteranno un esborso di €. $50,00 \times 3 = \text{€}. 150,00 + \text{€}. 200,00 = \text{€}. 350,00$.



La quota viene versata all'atto dell'iscrizione e resta valida per tutta la durata della cooperativa.

Il socio potrà acquisire altre quote, su altri impianti, fino al massimo previsto all'art. 3 anche in tempi successivi all'iscrizione; nel qual caso dovrà versare anche un secondo contributo spese forfettario.

Il costo della quota e del rimborso forfettario, rimangono invariati per tutta la durata della cooperativa, salvo variazioni deliberate annualmente dal C.d.A.

Il rimborso spese forfettario sarà soggetto a modifiche con delibera di Consiglio d'Amministrazione qualora, per motivi legati a variazioni legislative, sia necessario aumentare tale importo. In ogni caso avrà validità solo per i nuovi soci.

Art. 5. Diritto d'uso degli spazi di realizzazione degli impianti

A raggiungimento di un determinato numero di soci, il C.d.A. decide di realizzare un impianto fotovoltaico. Tale impianto sarà realizzato sulla proprietà di un socio della cooperativa, che avrà dato disponibilità alla realizzazione. Per l'utilizzo dello spazio messo a disposizione, la cooperativa riconoscerà allo stesso un diritto d'uso annuo proporzionale alla superficie concessa e proporzionale all'entità dell'intervento da realizzarsi sulla superficie stessa.

La cooperativa realizzerà impianti aventi potenza a partire da 10 kW_p e fino ad un massimo di 200 kW_p, in quanto tale limite comporta la semplice presentazione di Denuncia di inizio attività al Comune dove l'impianto sarà realizzato.

Qualora a seguito di valutazione tecnico-economica sia possibile ottenere un premio incentivante per rimozione di amianto o riqualificazione energetica, tale da permettere un beneficio economico ai soci che aderiscono all'impianto superiore a 4.000,00 €/kW_p, gli impianti potranno anche essere realizzati con potenze a partire da 6 kW_p.

Gli impianti avranno vita utile non inferiore a 20 anni e potranno essere realizzati:

- 1- sul tetto
- 2- a terra

Qualora l'impianto venga realizzato sul tetto, per l'uso della superficie verrà corrisposto annualmente il prezzo di 3,00 €/mq. di superficie utilizzata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. A seguito di riqualificazione energetica e/o bonifica amianto l'importo dell'affitto sarà ridotto del 50%.

Qualora l'impianto venga realizzato a terra, verrà corrisposto annualmente il prezzo di 0,30 €/mq.

Tali importi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT per tutto il contratto che avrà durata non inferiore a 21 anni e potrà essere eventualmente prorogato previo accordo tra il proprietario dell'immobile e la cooperativa.

Sarà a carico della cooperativa ogni costo di manutenzione del tetto dove verrà installato l'impianto.

Art. 6. Premio incentivante

La cooperativa potrà proporre al proprietario dello stabile la riqualificazione energetica dell'edificio su cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico, che verrà effettuata a spese della cooperativa stessa. La riqualificazione, ammessa al premio incentivante, potrà interessare le parti dell'involucro dello stabile quali tetto, pareti e superfici finestrate, e comunque il beneficio dovrà essere superiore al costo dell'intervento.

Art. 7. Realizzazione dell'impianto

La cooperativa provvederà alla realizzazione dell'impianto mediante l'utilizzo di ditte specializzate nel settore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, che abbiano presentato la migliore offerta tecnico-economica.



La valutazione della migliore offerta spetta al Consiglio d'Amministrazione, e lo stesso stipulerà, con il soggetto offerente, un contratto per la realizzazione dell'impianto.

L'offerta del concorrente dovrà contenere, oltre al prezzo per la realizzazione degli impianti, il costo per la pratica al GSE ai fini dell'ottenimento della tariffa incentivante, il tempo di realizzazione dell'impianto, le modalità e i tempi di pagamento il cui saldo, per la ditta esecutrice dell'impianto fotovoltaico, non potrà essere precedente all'entrata in esercizio dell'impianto, la garanzia assicurativa dell'impianto realizzato.

Potranno essere, a scelta del C.d.A., richieste prestazioni separate per la presentazione della pratica edilizia, della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza, dell'esecuzione delle opere edili.

Il soggetto offerente avrà la prelazione sull'esecuzione dell'opera qualora lo stesso sia socio della cooperativa.

Art. 8. Finanziamento

Prima della realizzazione dell'impianto, verrà richiesto alla banca il finanziamento per la sua realizzazione.

Il finanziamento sarà di tipo mutuo chirografario a tasso variabile con garanzia pro quota dei soci non solidale ed avrà durata tale da poter essere onorato mediante l'utilizzo del contributo GSE.

Tale tempo non potrà essere inferiore a 15 anni in modo da consentire a tutti i soci l'equità di trattamento.

Ogni socio che ha aderito all'impianto dovrà prendersi carico della propria quota parte di garanzia chirografaria relativa al contratto di mutuo stipulato della cooperativa. L'importo della garanzia sarà determinato proporzionalmente al valore dell'impianto da realizzare compresi i costi derivanti dalla eventuale riqualificazione energetica.

Ai fini del pagamento delle rate di acconto alla ditta esecutrice, verrà attivato un pre-ammortamento del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi. Il costo del pre-ammortamento, sarà ricompreso nella rata mutuo richiesto.

A seguito della sottoscrizione del mutuo e della garanzia rilasciata dai soci, verrà avviata la procedura per la presentazione della pratica edilizia, la richiesta di sopralluogo ad ENEL e la richiesta della tariffa incentivante al GSE.

All'istituto finanziatore verrà concessa la cessione del credito del Conto Energia fino all'estinzione del mutuo erogato.

Verrà aperto un conto corrente per ogni impianto realizzato in modo che le somme derivanti dal contributo e dalla vendita dell'energia prodotta, vengano facilmente distinte.

Al fine di agevolare e ridurre i costi generali della cooperativa, è preferibile l'apertura di conti correnti specifici per i singoli soci presso l'Istituto finanziatore.

Art. 8bis. Finanziamento socio

Qualunque socio può finanziare la cooperativa per la realizzazione del suo scopo sociale.

In tal caso verrà concordato col socio finanziatore un tasso di interesse, di volta in volta, in funzione del piano di rientro economico del progetto. Tale tasso non potrà essere superiore a quanto previsto dalla normativa sulla mutualità prevalente delle cooperative.

Per tale costo verrà sottoscritto con il socio finanziatore un contratto di finanziamento con rientro a scaglioni trimestrali e preammortamento fino ad un anno.

Qualora un progetto fosse finanziato in tutto o in parte da un socio finanziatore, la quota parte di garanzia dei soci aderenti al progetto sarà ridotta del valore della parte finanziata dal socio.

Qualora il socio finanziatore copra l'intero importo del progetto, sarà comunque richiesto ai soci aderenti un contributo di garanzia minimo pari a €. 10.000,00.



Art. 8ter. Finanziamento non socio

La cooperativa può ricevere finanziamenti anche da non soci; in tale caso il finanziamento dovrà obbligatoriamente transitare attraverso un istituto bancario e depositato sul conto corrente generale della cooperativa. Verrà sottoscritto con il finanziatore non socio un contratto di mutuo con rientro a scaglioni trimestrali e preammortamento fino ad un anno. Il tasso di interesse non potrà essere superiore alla soglia d'usura calcolata secondo le norme di legge.

Art. 8quater. Azione con terzi non soci - Enti Pubblici

Sarà ammessa l'azione per il conseguimento dello scopo mutualistico anche con l'intervento di non soci fino al massimo del 20% del valore economico degli impianti; tale possibilità è ammessa dallo Statuto nella forma di socio onorario e potranno accedervi solamente Enti Pubblici, Enti a prevalente partecipazione pubblica e Associazioni di volontariato previo versamento degli importi di cui all'art. 4.

Con tali Enti verrà concordata una misura di compensazione pari al valore percentuale convenzionato.

Art. 9. Conto Energia

Una volta ottenuto il contributo denominato Conto Energia, tale importo verrà versato nel conto corrente relativo all'impianto realizzato e il suo importo andrà a coprire le rate del mutuo concesso.

La rata da pagare del mutuo sottoscritto dovrà essere inferiore all'importo del Conto Energia erogato dal GSE.

L'importo in eccedenza verrà trattenuto dalla cooperativa fino all'estinzione del mutuo stesso, a copertura delle spese generali di gestione della cooperativa ed eventuali aumenti dei costi del mutuo stesso.

In nessun caso l'importo della rata del mutuo, comprese le spese, potrà essere superiore al Conto Energia in erogazione dal GSE.

Art. 10. Assicurazione

L'impianto fotovoltaico sarà coperto da una polizza assicurativa All Risk di primaria compagnia di Assicurazione che andrà a coprire i danni subiti dall'impianto a seguito di evento atmosferico, compresa la mancata produzione di energia a seguito del fermo impianto, fatto salvo la franchigia prevista.

Art. 11. Vendita dell'energia prodotta. Scambio sul posto-autoconsumo

Il socio proprietario dello stabile su cui verrà realizzato l'impianto, potrà beneficiare della riduzione del costo della bolletta elettrica mediante scambio sul posto-autoconsumo, a condizione che sia ceduta alla cooperativa la titolarità dell'utenza elettrica stessa.

In questo caso l'utenza verrà volturata a nome della cooperativa e per effetto della simultaneità della produzione con il consumo e le proprietà dell'impianto e dell'utenza, potrà beneficiare dello scambio sul posto.

Art. 12. Beneficio del socio

L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, sarà ceduta all'ENEL mediante contratto di vendita o scambio sul posto. Il ricavato da tale vendita-scambio sul posto sarà distribuito ai soci che hanno aderito alla realizzazione dell'impianto in base al numero di quote sociali e proporzionalmente alle garanzie prestate, entro l'anno solare.

Al socio cedente l'utenza e che beneficerà dello scambio sul posto verranno ristornati i ricavi al netto dei consumi effettuati. In caso di autoconsumo verrà quantificato il consumo identificato nella bolletta energetica prodotta prima dell'attivazione dell'impianto con una



tolleranza del 10% in più. In caso di consumo superiore verrà trattenuto dalla cooperativa l'importo eccedente fino a conguaglio.

A tale scopo verrà richiesto al socio cedente l'utenza, una cauzione corrispondente ad un importo minimo di €. 40,00/kWp per la potenza quantificata nella propria quota. Tale cauzione sarà trattenuta fino al termine del contratto e sarà restituita al termine opportunamente rivalutata al tasso legale. L'Eventuale eccedenza sarà richiesta al socio ogni anno; in caso di mancato pagamento sarà trattenuto l'importo dalla cauzione. Alla completa estinzione della cauzione verrà limitato il misuratore alla potenza minima.

Il Conto Energia sarà accantonato per provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Il beneficio del Conto energia sarà re-distribuito ai soci della cooperativa, al netto dei costi di gestione dell'impianto, dopo l'estinzione del mutuo sottoscritto con l'istituto finanziatore.

Il ristorno dalla vendita dell'energia sarà distribuito al socio, a partire dal 2° anno di adesione e al netto delle imposte fiscali, al termine di ogni semestre.

Art. 12bis. Ristorno immediato e premio sul consumo elettrico

Il socio che ha prestato la propria garanzia avrà remunerata tale prestazione a partire dal 2° anno dalla entrata in esercizio dell'impianto per un importo massimo corrispondente al valore di rientro previsto nel Piano Economico e Finanziario approvato in sede di finanziamento. L'attribuzione in via immediata di ogni singolo scambio mutualistico sarà compensato in due rate semestrali posticipate.

Ogni socio che ne faccia richiesta potrà beneficiare di un premio, a dedurre dal ristorno immediato, fino ad un massimo di €. 200,00/kWp di potenza elettrica utilizzabile con cessione del contratto di fornitura elettrica alla cooperativa. Al termine dell'anno solare sarà dedotto tale premio dalla remunerazione della garanzia prestata di cui al 1° comma e su tale differenza verrà calcolata la ritenuta del 12,5%. Qualora il premio sul consumo beneficiato sia superiore alla remunerazione della garanzia prestata, sarà emessa, nei confronti del socio, fattura per la differenza oltre l'IVA di legge. In caso di mancato pagamento della fattura verrà reintegrato il contratto di fornitura elettrica a nome del socio inadempiente con spese a carico dello stesso.

L'importo della remunerazione della prestazione del socio non potrà essere superiore al tasso massimo dei buoni fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti percentuali rispetto alla garanzia effettivamente prestata.

Art. 12ter. Ristorno differito

Nel momento dell'approvazione del bilancio saranno determinati gli utili o le perdite conseguite dalla cooperativa. In caso di utili questi saranno distribuiti proporzionalmente al numero delle quote effettivamente impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale, al netto dell'accantonamento a riserva legale fino ad un massimo del 30% e dell'accantonamento obbligatorio pari al 3% per fondo mutualistico. Tale importo sommato al valore del ristorno immediato, non potrà essere superiore al tasso massimo dei buoni fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti percentuali. In caso di passività sarà ridotto il ristorno immediato della annualità in corso, in misura proporzionale alla perdita conseguita. Qualora, a seguito di determinazione dell'utile, il valore del ristorno immediato sommato a quello differito risulti superiore al tasso massimo dei buoni fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti percentuali sarà aumentato l'importo di accantonamento a riserva legale.

Art. 13. Modalità di calcolo del ristorno a beneficio ai soci

La realizzazione degli impianti fotovoltaici avrà potenza determinata dalla superficie messa a disposizione dal socio. Ogni impianto sarà suddiviso in quote con un minimo di 3 kW.



All'atto dell'inizio della produzione, gli importi che verranno erogati dal GSE saranno trattenuti dalla cooperativa fino allo scadere dell'anno solare e suddivisi nel seguente modo:

a- Sola vendita di energia elettrica

- 1- Conto Energia - sarà trattenuto per la copertura del finanziamento acceso con l'istituto bancario fino allo scadere dello stesso; qualora l'importo del Conto Energia sia superiore agli importi delle rate del mutuo potrà essere re-distribuito il ristorno differito proporzionalmente alle rispettive quote e così come descritto all'art. 12ter.
- 2- Il ricavato della vendita dell'energia prodotta verrà distribuito in base all'art. 12bis proporzionalmente alle rispettive quote.

b- Scambio sul posto

- 1- Conto Energia - sarà trattenuto per la copertura del finanziamento acceso con l'istituto bancario fino allo scadere dello stesso; qualora l'importo del Conto Energia sia superiore agli importi delle rate del mutuo potrà essere re-distribuito il ristorno differito proporzionalmente alle rispettive quote e così come descritto all'art. 12ter.
- 2- Nel caso si benefici dello scambio sul posto la cooperativa pagherà la bolletta del socio proprietario del tetto e a fine anno saranno quantificati i consumi ed applicato il ristorno immediato dell'importo di vendita così come previsto dall'art. 12bis, derivato dalla quantificazione dell'energia prodotta dedotto il consumo proprio.
- 3- Agli altri soci dell'impianto, il ricavato della vendita dell'energia prodotta verrà distribuito in base all'art. 12bis proporzionalmente alle rispettive quote.

Art. 14. Spese di manutenzione e gestione della cooperativa

Il socio, oltre al valore della quota sociale comprese le spese iniziali, dovrà sostenere solamente i costi per la gestione amministrativa e fiscale della cooperativa. Tali costi saranno trattenuti dal contributo GSE erogato trimestralmente.

Tutti i costi di gestione dell'impianto saranno liquidati dal Conto Energia

I costi previsti per una corretta gestione dell'impianto fotovoltaico, sono quelli relativi l'affitto dello spazio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione economica e fiscale e l'assicurazione All Risk.

Tali costi saranno inseriti nel business plan e andranno a essere sostenuti dal Conto Energia erogato trimestralmente dal GSE.

Art. 15. Gestione dell'impianto al termine del periodo di concessione

Al termine del periodo di concessione del diritto di superficie o comodato d'uso, (21 anni) la cooperativa proporrà al socio cedente la superficie utilizzata, le seguenti soluzioni:

- a) smantellamento dell'impianto – La cooperativa provvede a smantellare l'impianto realizzato e provvederà al ripristino della superficie avuta in concessione riportandola alle condizioni originarie
- b) cessione dell'impianto – qualora l'impianto sia realizzato sul tetto, la cooperativa proporrà la cessione dell'impianto al socio proprietario; tale clausola permetterà al socio di continuare a beneficiare della vendita dell'energia prodotta il cui ricavato andrà a totale proprio beneficio. Ai soci dell'impianto ceduto verrà riconosciuto un corrispettivo di buona uscita pari al 100% della produzione dell'ultimo anno.
- c) Rinnovo del contratto di affitto o comodato d'uso – qualora l'impianto sia realizzato sul tetto, la cooperativa proporrà il rinnovo del contratto d'uso per un periodo non inferiore a 5 anni: tale rinnovo potrà essere prorogato per eguali periodi previo accordo tra il cedente e il beneficiario.



RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 16. Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro autonomo

Quando per lo svolgimento della propria attività la cooperativa si avvalga di prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, la disciplina delle condizioni e delle modalità di stipulazione del rapporto di collaborazione è regolata dagli artt. 17 e seguenti del presente regolamento.

In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2222 c.c., dell'art. 409 c.p.c. degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, in quanto compatibili con la figura del socio, e la relativa disciplina fiscale e previdenziale.

Art. 17. Aree professionali

I soci titolari di attività sono collocati a loro richiesta nelle aree professionali sotto elencate in base alle proprie attitudini e/o interessi:

- a) attività di progettazione;
- b) attività di gestione
- c) consulenza in genere;
- d) ogni altra attività comunque inerente all'oggetto sociale statutario esercitabile senza vincolo di subordinazione.

Nella relazione sulla gestione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione relaziona all'assemblea dei soci sull'utilizzo dell'attività di soci per l'area di cui alla lettera d) del presente articolo.

Art. 18. Corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ogni singolo incarico, nella determinazione dei quali la cooperativa si atterrà, oltre ai principi inerenti qualità e quantità della prestazione, al principio per cui a parità di prestazione svolta, nell'ambito della stessa area professionale, dovrà corrispondere un trattamento economico tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle condizioni di servizio pattuite con la committenza.

Art. 19. Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti.

In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

Art. 20. Obblighi del socio in relazione all'incarico assegnato

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, al di fuori dell'ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Art. 21. Revoca e scioglimento del rapporto

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte della cooperativa, può costituire giusta causa di revoca dell'incarico stesso.



Lo scioglimento del rapporto di lavoro a iniziativa del socio è esercitabile col recesso e nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

In ogni caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa avvenga, non giustifica l'esclusione del socio dalla cooperativa.

NORME FINALI

Art. 22. Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno entra in vigore dal giorno 18 agosto 2010 .

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art. 23. Modificazione del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio d'Amministrazione e ratificato con la prima delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24. Norma di coordinamento

In ogni caso di contrasto tra il testo del presente Regolamento e quello dello Statuto della Cooperativa, che non sia componibile in base ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c., prevarranno le norme poste dallo Statuto.

Art. 25. Costi di gestione economica e fiscale

La cooperativa, per la gestione della sua contabilità, si avvarrà di una società di gestione per le pratiche amministrative ordinarie e di uno studio commercialista per la consulenza fiscale. I valori delle rispettive competenze saranno valutati a seguito d'offerte da far pervenire alla società cooperativa a cui seguirà regolare contratto di fornitura e/o servizio. Qualunque altro tipo di consulenza necessaria alla corretta gestione della cooperativa, sarà valutata al bisogno dal C.d.A.

Art. 26. Rimborso Amministratori

Agli Amministratori sarà corrisposto un compenso annuo quale "*quota di Responsabilità*" pari a €. 1.500,00 da suddividere tra gli stessi. Sarà inoltre corrisposto un "*gettone di presenza*" per le riunioni del Consiglio d'Amministrazione pari a €. 170,00 da suddividere tra gli stessi in €. 70,00 per il Presidente del CdA e €. 50,00 per ogni Consigliere. In occasione di rappresentanza e per motivi di servizio sarà rimborsato il costo chilometrico e le spese vive sostenute e documentate.